

TITOLO I

Costituzione della Fondazione

ART.1

Costituzione

1. È costituita la Fondazione MARIA ASSUNTA IN CIELO – Impresa Sociale, con sede in via San Biagio in Cascheri 102, a Pistoia.
2. La Fondazione utilizza negli atti, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza la denominazione estesa di «Fondazione Maria Assunta in Cielo – *Impresa sociale*» o l'acronimo di «Fondazione MAiC IS» o «FMAiC IS».

TITOLO II

Scopi e mezzi della Fondazione

ART.2

Scopi e attività strumentali

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via stabile e principale delle seguenti attività di interesse generale negli ambiti di cui all'art. 2, lett. a), b), c), d), g), h), i), k), l), p), q) t), u) del D.Lgs. n. 112 del 2017.
2. La Fondazione, ispirandosi ai principi del Vangelo ed all'insegnamento della Chiesa Cattolica, sostiene attività di interesse generale rivolte alla promozione politica e sociale delle persone in situazioni di **disabilità** fisica, psichica e mentale e alla eliminazione degli ostacoli che la impediscono mediante:
 - a) iniziative diretta alla crescita spirituale e culturale, alla loro integrazione sociale e relazionale, alla riabilitazione fisica e psichica, all'inserimento in attività ricreative e lavorative, alla predisposizione di occasioni di vacanza al di fuori dell'ambiente familiare, con la partecipazione ed il coinvolgimento eventuale di famiglie, personale qualificato, e volontari, in collaborazione con enti pubblici e con realtà private che intendano perseguire i medesimi obiettivi. A tale fine, la Fondazione può altresì organizzare corsi di formazione professionale, forme di sostegno per la scolarizzazione, occasioni di lavoro;
 - b) iniziative che incrementeranno la ricerca scientifica, culturale e religiosa riguardanti le persone in situazione di handicap: l'acquisizione di formazione e aggiornamento professionale, culturale e religioso degli operatori del settore e del personale volontario convegni, conferenze, partecipazioni a corsi di aggiornamento, frequenza a corsi di specializzazione, borse e viaggi di studio anche per acquisire conoscenze di novità tecnologiche che interessano persone in situazioni di handicap;
 - c) iniziative che favoriscono l'informazione circa l'handicap e l'accoglienza sociale delle persone in situazione di handicap, anche attraverso i mass media, ivi comprese la partecipazione e/o gestione di strutture giornalistiche e radiotelevisive;
 - d) iniziative che accrescano nella società la consapevolezza del valore essenziale e non negoziabile di ogni singola persona umana, senza alcun riguardo al tipo e al grado di disabilità fisica o mentale della stessa, respingendo qualsiasi ideologia o criterio volti a disconoscere l'intrinseca dignità, favorendo la sua accoglienza senza riserve.
3. La Fondazione riconosce l'Associazione Maria Madre Nostra, associazione privata di fedeli, quale espressione della comunità di fede che promuove l'attività pastorale, la cura spirituale e la liturgia. A tale scopo, la Fondazione affida all'Associazione Maria Madre Nostra la cura e la gestione delle cappelle e degli oratori nelle sedi della Fondazione, con

oneri a carico di quest'ultima.

4. La Fondazione può svolgere, in via non principale ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.Lgs. n.112 del 2017 ed in conformità al presente Statuto, ogni altra attività necessaria al conseguimento dei suoi scopi.

ART.3

Patrimonio e assenza dello scopo di lucro

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione di cui, rispettivamente, ai seguenti articoli 4 e 5.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di eventuali utili ed avanzi di gestione a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART.4

Fondo di Dotazione

1. Il Fondo di Dotazione è costituito:
 - a) dai conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, da fondatori o altri partecipanti;
 - b) dalle acquisizioni ulteriori di beni mobili, immobili, denaro che siano conseguiti per lascito, donazione, acquisto e destinati al fondo di dotazione;
 - c) elargizioni effettuate da enti o da privati, con espressa destinazione al fondo di dotazione;
 - d) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;
 - e) rendite non utilizzate che siano destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incrementare il fondo di dotazione;
 - f) cespiti già facenti parte del fondo di gestione di cui al successivo art. 5, vincolati a finalità di consolidamento del Fondo di Dotazione, previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione deve curare di salvaguardare nel tempo l'integrità del Fondo di dotazione.

ART.5

Fondo di Gestione

1. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi statuari:
 - a) con le rendite, i proventi ed i corrispettivi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) con eventuali donazioni, lasciati testamentari, attribuzioni patrimoniali di altra natura, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
 - c) con contributi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - d) con i contributi di donatori, sostenitori o membri dei vari organi;
2. Le disponibilità del Fondo di Gestione debbono essere utilizzate per il per il

perseguimento degli scopi della Fondazione , come individuati all'art. 2 del presente Titolo.

TITOLO III

ART.6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea di Partecipazione;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) Il Segretario;
- f) Il Collegio dei Probiviri;
- g) L'Organo di Controllo e revisione contabile;
- h) L'Assemblea dei dipendenti;
- i) Il Comitato tecnico-scientifico.

2. Nella Fondazione opera un Assistente ecclesiastico, nominato dall'Ordinario Diocesano di Pistoia, nell'ambito di una terna proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

ART. 7

Libri sociali

1. La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei membri e delle adunanze dell'Assemblea di partecipazione, tenuto a cura del segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura del segretario;
- c) il libro dell'Organo di controllo e di revisione contabile, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;
- d) il libro del Collegio di Probiviri, tenuto a cura del Collegio medesimo.

2. I membri degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta e motivata rivolta al Presidente.

ART.8

Assemblea di partecipazione: composizione

1. Possono essere membri dell'Assemblea di Partecipazione:

- a) coloro che siano utenti dei servizi della Fondazione e non siano interdetti o inabilitati;
- b) coloro che si prendono stabilmente cura degli utenti della Fondazione;
- c) coloro che siano stati per almeno un triennio volontari all'interno della Fondazione o dell'Associazione Maria Madre Nostra, secondo le attestazioni del registro del volontariato;
- d) coloro che hanno contribuito con erogazioni liberali allo sviluppo dei servizi e delle strutture della Fondazione;

- e) coloro che abbiano maturato nei confronti della Fondazione particolari meriti, avendo illuminato significativamente il nome e l'opera della Fondazione medesima;
 - f) coloro che abbiano particolari competenze in relazione agli scopi della Fondazione.
2. I membri dell'Assemblea di Partecipazione si impegnano a rispettare il presente Statuto e ad operare per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2; si impegnano altresì a non partecipare ad iniziative incompatibili con i predetti scopi ed a tenere un contegno consono alla vocazione della Fondazione.
 3. La qualifica di membro dell'Assemblea di Partecipazione si acquisisce con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di chi intenda farne parte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei partecipanti.
 4. La qualifica di membro dell'Assemblea è personale ed è intrasmissibile e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né sugli avanzi di gestione.
 5. Annualmente ciascun membro dell'Assemblea di Partecipazione conferma la propria volontà di far parte della stessa con il meccanismo del silenzio assenso; nel caso in cui non intenda rinnovare la partecipazione, lo comunica con lettera al Presidente in ogni tempo.
 6. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un contributo da versare da parte dei membri dell'Assemblea.
 7. La decadenza dalla qualifica di membro dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) qualora il comportamento del membro dell'Assemblea sia giudicato dal Consiglio di amministrazione in contrasto con i principi e le finalità della Fondazione;
 - b) qualora il Consiglio di amministrazione accerti che il membro dell'Assemblea svolge attività in concorrenza con quella della Fondazione medesima;
 - c) qualora il membro dell'Assemblea non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e alle determinazioni degli organi statutari o in qualunque modo arrechi grave danno materiale, morale o di immagine alla Fondazione.
 8. Fatti salvi i diritti di legge, il membro dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione può impugnare la delibera di esclusione entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, con ricorso indirizzato al Collegio dei Probiviri, che decide entro quindici giorni. Decorso detto termine senza che il membro dell'Assemblea di cui sia stata deliberata la decadenza abbia proposto ricorso, la delibera diviene, a tutti gli effetti, efficace. È comunque fatta salva la possibilità per il socio escluso di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione.

ART. 9

Assemblea di Partecipazione: funzioni

1. L'Assemblea di Partecipazione:
 - a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell'Organo di controllo e revisione contabile, fatto salvo quanto previsto all'art.11, c.7, lett. a) e lett.b);
 - b) esprime parere obbligatorio sulle proposte di revisione del presente statuto;
 - c) esprime parere obbligatorio sulla proposta delibera di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo;
 - d) esprime parere obbligatorio sulla proposta di delibera di bilancio sociale;
 - e) decide sulle questioni ad essa attribuite da presente Statuto o con delibera del Consiglio

di Amministrazione;

f) esprime parere obbligatorio sullo scioglimento dell'ente determinando la destinazione del patrimonio, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Nel caso in cui l'Assemblea di Partecipazione esprima parere negativo sulle proposte di cui alle lett. b), c), d) ed e) del c. 1, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre nuovamente la proposta di delibera all'Assemblea di Partecipazione medesima, eventualmente modificata in recepimento delle indicazioni assembleari, entro sessanta giorni dalla data dell'assemblea nella quale è stato espresso il parere negativo.

ART. 10

Assemblea di Partecipazione: funzionamento

1. L'Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno. Il Presidente convoca l'Assemblea di partecipazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza del Consiglio di amministrazione.
2. La convocazione avviene, di norma, tramite lettera raccomandata, spedita almeno venti giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea.
3. La convocazione può avvenire tramite posta elettronica, nel caso in cui il membro dell'Assemblea compili un apposito modulo comunicando l'indirizzo al quale intende ricevere la notizia della convocazione.
4. Ove il membro dell'Assemblea vi consenta, la convocazione può essere recapitata direttamente a mano, previa sottoscrizione da parte del ricevente di una attestazione di consegna.
5. In casi di necessità ed urgenza, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di sette giorni, con lettera raccomandata, via e-mail o consegna diretta, secondo le prescrizioni impartite da Presidente.
6. Ciascun membro dell'Assemblea di partecipazione può delegare un altro membro dell'Assemblea medesima a rappresentarlo per tutti o per una parte degli oggetti posti all'ordine del giorno. Ciascun membro può ricevere, al massimo, due deleghe.
7. L'Assemblea di partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti, personalmente o per delega, fatta eccezione per il caso di cui all'art. 9, c. 1, lett. e) del presente statuto.

ART. 11

Assemblea dei dipendenti

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112 del 2017 è costituita, all'interno della Fondazione, l'Assemblea dei dipendenti. L'Assemblea costituisce il luogo di consultazione e partecipazione dei lavoratori con riguardo alle attività della Fondazione.
2. L'Assemblea dei dipendenti è composta da tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, direttamente dipendenti dalla Fondazione.
3. La partecipazione all'Assemblea dei dipendenti è a titolo gratuito, non dà luogo ad emolumenti o utilità di alcun tipo e non è obbligatoria.
4. L'Assemblea dei dipendenti è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei componenti presenti e non è ammessa delega.
5. L'Assemblea dei dipendenti è presieduta dal rappresentante dei dipendenti nel Consiglio di amministrazione.
6. L'Assemblea dei dipendenti ha un regolamento di funzionamento, approvato dal Consiglio di amministrazione. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di elezione, le ineleggibilità e le incompatibilità del rappresentante dei lavoratori.

7. L'Assemblea dei dipendenti esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina e revoca un proprio rappresentante quale membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca un membro dell'Organo di controllo e revisione contabile;
- c) esprime parere obbligatorio sulla proposta delibera di bilancio preventivo, ove adottato, e di bilancio consuntivo;
- d) esprime parere obbligatorio sulla proposta di delibera di bilancio sociale;
- e) esprime parere al Consiglio di amministrazione, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, sulle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dell'offerta dei servizi della Fondazione.

ART.12

Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea di Partecipazione, uno eletto dall'Assemblea dei dipendenti e l'Assistente ecclesiastico quale membro di diritto.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può cooptare fino a due membri, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, scelti fra coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 8, c. 1, lett. d), e) o f), anche se non facenti parte dell'Assemblea di Partecipazione.
4. Su invito del Consiglio di amministrazione possono altresì partecipare il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario.
5. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con la Fondazione Maria Assunta in Cielo, fatta eccezione per il componente eletto dall'Assemblea dei dipendenti ai sensi dell'art.11 c.7 lett.a)
6. Entro trenta giorni dalla loro elezione i membri del Consiglio di amministrazione devono chiedere l'iscrizione della nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nella comunicazione nome, cognome, luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riconoscere un rimborso per spese documentate sostenute dai membri del Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni. Sono vietati, in ogni caso, i rimborsi forfettari.

ART.13

Consiglio di Amministrazione: modalità di elezione da parte dell'Assemblea di partecipazione.

1. Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri dell'Assemblea di partecipazione; ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze.
2. In sede di convocazione dell'Assemblea di partecipazione che abbia come proprio oggetto all'ordine del giorno l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione stabilisce i tempi e le modalità di presentazione delle candidature. La candidatura deve essere comunque presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea di partecipazione.

ART. 14**Consiglio di Amministrazione: decadenza, dimissioni ed espulsione di un consigliere**

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono:
 - a) nel caso in cui non partecipino a due sedute del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo. In questo caso, il Consiglio prende atto dell'avvenuta decadenza e provvede alla sostituzione;
 - b) nel caso in cui siano stati condannati con sentenza definitiva per un qualunque delitto non colposo. In questo caso, il Consiglio prende atto dell'avvenuta decadenza;
 - c) in caso di impedimento permanente che renda impossibile la proficua partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dei suoi membri dal Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - d) in caso di interdizione o inabilitazione del soggetto;
 - e) limitatamente al rappresentante dei dipendenti, in caso di risoluzione o cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa;
 - f) in caso di revoca da parte dell'Assemblea che lo ha eletto;
 - g) in caso di dimissioni volontarie che possono essere presentate in ogni tempo con lettera indirizzata al Presidente;
 - h) in caso di indegnità, allorquando compiano gravi o reiterati atti che siano in contrasto con i principi e le finalità della Fondazione o che arrechino grave danno materiale, morale o di immagine alla Fondazione medesima o all'onore di suoi membri oppure compromettano l'integrità patrimoniale o il buon funzionamento dell'ente. In questo caso, la espulsione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta motivata del Presidente o di un consigliere, previa audizione dell'interessato che lo richieda;
2. In caso di decadenza, dimissioni o espulsione, qualora si tratti di membro eletto da una Assemblea, subentra nella carica il primo dei non eletti.

ART.15**Consiglio di Amministrazione: funzioni e poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
 - a) elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b) elegge, nel suo seno, il Tesoriere;
 - c) elegge, nel suo seno o al di fuori di esso, il Segretario;
 - d) approva le modifiche dello Statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, c.1, lett. b);
 - e) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno successivo, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre; il bilancio preventivo è accompagnato dal programma di lavoro per l'anno cui si riferisce;
 - f) approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce;
 - g) approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio sociale relativo all'anno precedente;
 - h) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni della Fondazione;

- i) dispone, nel rispetto delle finalità statutarie, l'impiego di utili e di avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività della Fondazione;
- j) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti, Associazioni, privati;
- k) autorizza la conclusione di accordi contrattuali con enti pubblici;
- l) definisce gli organici di personale, provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti, secondo le norme di legge ed in conformità all'organizzazione interna;
- m) delibera l'organigramma ed attribuisce le funzioni;
- n) delibera lo scioglimento della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'art. 9, c.1, lett.f) del presente statuto.

ART.16

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto volte nell'anno solare e, in ogni caso, ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.
2. Il Consiglio è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno quattro membri che indichino l'argomento da mettere all'ordine del giorno.
3. La convocazione è effettuata, di norma, con lettera raccomandata inviata a ciascun membro del Consiglio, fatte salve diverse modalità stabilite dal Consiglio medesimo. Spetta al Segretario curare gli adempimenti conseguenti alla convocazione.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con voto palese, tranne nei casi riguardanti persone, e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Per l'approvazione delle deliberazioni previste dall'art. 15, c. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Nella prima seduta, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano per età.

ART.17

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.
3. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti ritenuti indifferibili, salva ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie temporaneamente le funzioni il Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vicepresidente per procedere all'elezione del nuovo Presidente.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, può attribuire il titolo di Presidente onorario a chi sia stato Presidente della Fondazione e ne abbia svolto il ruolo distinguendosi per dedizione e per i risultati conseguiti.
6. Il Presidente onorario, qualora non sia più membro del Consiglio di Amministrazione, può partecipare a vita alle sedute del medesimo con voto consultivo.
7. Il rappresentante dei lavoratori di cui all'art. 11, c. 7, lett. a) dello statuto non può ricoprire la carica di Presidente della Fondazione.

ART. 18**Tesoriere**

1. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità ordinaria. D'intesa con il Presidente, impartisce le indicazioni per l'adempimento di quanto previsto all'art. 15, c. 1, lett. e) e f), individuando i dipendenti o professionisti esterni ai quali affidare gli incarichi.

ART.19**Segretario**

1. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno o al di fuori di esso, un Segretario che partecipi alle riunioni dell'Assemblea di partecipazione e del Consiglio di Amministrazione e ne rediga il verbale.
2. Il Segretario:
 - a) provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;
 - b) assicura il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20**Organo di controllo e revisione contabile**

1. L'Organo di controllo e revisione contabile è composto da tre membri, scelti fra gli iscritti al registro dei revisori legali.
2. I componenti dell'Organo di controllo e revisione contabile sono eletti in ragione di due da parte dell'Assemblea di partecipazione e di un membro dell'Assemblea dei dipendenti.
3. L'Organo di controllo e revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'eventuale applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che le scritture contabili, i bilanci ed il bilancio sociale siano redatti in conformità a quanto previsto dalla legge. Nel bilancio sociale è dato conto dell'attività svolta dall'Organo di controllo e revisione contabile.
4. I componenti dell'Organo di controllo e di revisione contabile possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo, anche singolarmente. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e di determinati affari.
5. I componenti dell'Organo di controllo e di revisione contabile possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
6. L'Organo di controllo e revisione contabile rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibile.
7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai componenti dell'Organo di controllo e revisione contabile nei limiti dell'art.3 del D.Lgs. n. 112 del 2017.

ART. 21**Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri che abbiano una specifica competenza

o esperienza in ambito giuridico o nella amministrazione e gestione di enti senza fine di lucro.

2. I membri del Collegio sono eletti dell'Assemblea di partecipazione.
3. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. I membri del Collegio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Collegio può essere adito da ciascun membro dell'Assemblea o da ciascun membro degli organi della Fondazione per la risoluzione di controversie riguardanti la violazione di norme del presente Statuto o delle altre norme che disciplinano l'attività e l'organizzazione nonché delle delibere adottate dagli organi della Fondazione. Può essere adito, altresì, nei casi di decadenza dei membri dell'Assemblea di partecipazione, ai sensi dell'articolo 8.
5. Le decisioni sono definitive e vincolano le parti.
6. Tutti gli organi possono rivolgere richiesta di parere al Collegio dei Probiviri in ordine a determinazioni da assumere.
7. Tutti i membri dell'Assemblea possono rivolgere al Collegio dei Probiviri segnalazioni circa il mancato rispetto di norme del presente Statuto o delle altre norme rilevanti affinché compia una adeguata istruttoria e ne riferisca ai competenti organi.
8. Il Consiglio di Amministrazione, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Collegio per l'esercizio delle loro funzioni nei limiti dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112 del 2017.

ART.22

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico svolge funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti ambiti:
 - a) ricerca medica nel campo della riabilitazione;
 - b) prospettive di sperimentazione;
 - c) assistenza socio-sanitaria;
 - d) piano della formazione del personale;
 - e) programmazione pluriennale dei servizi e delle attività.
2. Il Comitato è composto da esperti di settore, nominati dal Consiglio di amministrazione. Ciascun membro rimane in carica tre anni e la nomina può essere rinnovata.
3. Il Consiglio di Amministrazione, può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Comitato di indirizzo per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO IV

ART. 23

Lavoratori e volontari

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 2017, la Fondazione può avvalersi di prestazioni di attività di volontariato ai sensi e nei limiti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112/2017
2. Lo *status* dei volontari è disciplinato dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.
3. I lavoratori impiegati nella Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 2017. Il bilancio sociale dà atto del rispetto di tale parametro.

TITOLO V**Bilancio di esercizio e bilancio sociale****ART. 24**

1. Il bilancio e le scritture contabili sono tenuti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 112 del 2017.
2. La Fondazione predispose il bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito web dell'ente.

TITOLO VI**Disposizioni finali****ART. 25****Denominazione**

1. L'intitolazione della Fondazione a «MARIA ASSUNTA IN CIELO» non può essere oggetto di revisione.

ART. 26**Devoluzione del patrimonio**

1. Nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento della Fondazione o sia deliberata la perdita volontaria della qualifica, il patrimonio residuo, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni di ispirazione cristiana, indicato dall'Assemblea di partecipazione, sentito l'Ordinario diocesano.

ART.27**Clausola di rinvio**

1. La Fondazione è ente del Terzo settore ed è disciplinata, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal D.Lgs. n. 112 del 2017 e, per quanto non previsto, dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, dal codice civile.

TITOLO VII**Disciplina transitoria****ART.28****Disciplina transitoria ai fini della qualifica di ONLUS**

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al D.Lgs. n. 460 del 1997, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, la Fondazione:
 - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
 - b) continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume denominazione di cui all'articolo 1 del presente statuto;
 - c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del D.Lgs. n. 460 del 1997 per l'eventuale remunerazione dei titolari di cariche sociali;

- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di ispirazione cristiana, indicato dall'Assemblea di partecipazione, sentito l'Ordinario diocesano, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. La Fondazione Maria Assunta in Cielo si iscrive altresì al registro delle imprese ai sensi dell'art. 11 del Codice del Terzo settore.
 5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto e comunque, entro l'anno 2019, è convocata l'Assemblea di partecipazione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Entro il medesimo termine è altresì convocata l'Assemblea dei dipendenti di cui il Consiglio di amministrazione in carica approva il regolamento di funzionamento.
 6. A decorrere dall'istituzione dell'Assemblea dei lavoratori, cessano di far parte dell'Assemblea di partecipazione i lavoratori della Fondazione che attualmente ne sono componenti e che hanno diritto di partecipazione all'Assemblea dei lavoratori.
 7. Il Fondatore e il Promotore della Fondazione – quale individuato nell'atto ricevuto dal Notaio Giulio Chiostrini in data 20 luglio 1989, repertorio n. 11.807/4.468, registrato a Pistoia il primo agosto 1989 al n. 1.476 – è membro a vita e di diritto del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai membri di cui all'art. 12.